

Emanato con D.R. n. 4555 del 27.9.2024

Pubblicato in Albo in data 27.9.2024 - in vigore dall'1.11.2024

A cura dell'Area legale e generale – Servizio affari generali - Settore affari generali



**Università
di Genova**

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 – Durata	2
Art. 4 – Organizzazione del Centro	2
Art. 5 – Il consiglio	2
Art. 6 – La giunta	4
Art. 7 – Il coordinatore	4
Art. 8 - Il consiglio didattico del percorso di formazione iniziale	5
Art. 9 – Risorse	6
Art. 10 - Collaborazioni	6
Art. 11 – Attività didattica	7
Art. 12 – Scioglimento del Centro	7
Art. 13 – Competenze iniziali degli organi del Centro	7
Art. 14 – Entrata in vigore	7

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del *Centro multidisciplinare per la formazione degli insegnanti* (d'ora in poi denominato "Centro"), dell'Università degli studi di Genova (di seguito "Università" o "Ateneo").
2. Il Centro è istituito, ai sensi del D.P.C.M. 4 agosto 2023, al fine di organizzare e realizzare attività formative, in presenza e/o a distanza, per la formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado (cd. 60 – 36 – 30 CFU).
3. I percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Genova, afferiscono e sono gestiti dal Centro.
4. La titolarità dei corsi e l'accreditamento degli stessi restano in capo all'Ateneo.
5. Le attività relative ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità non sono di competenza del Centro.

Art. 2 - Finalità

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, al Centro compete:
 - a) la proposta agli organi di governo dell'Ateneo dell'attivazione dei percorsi di formazione;
 - b) il coordinamento e l'organizzazione della didattica dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - c) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
 - d) la cura delle procedure di accreditamento dei percorsi, ove richiesto;
 - e) la responsabilità delle procedure di ammissione e di gestione amministrativa delle carriere studenti;
 - f) la verifica della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
 - g) lo svolgimento e la realizzazione dei percorsi di formazione;
 - h) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
 - i) la proposta agli organi di governo delle convenzioni con le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.

Art. 3 – Durata

1. Il Centro ha durata di quattro anni, fino al 2028, rinnovabile con delibera del consiglio di amministrazione, su parere del senato accademico e proposta del consiglio del Centro.

Art. 4 – Organizzazione del Centro

1. L'articolazione organizzativa del Centro è la seguente:
 - a) il consiglio;
 - b) la giunta;
 - c) il coordinatore;
 - d) i consigli didattici dei percorsi di formazione.

Art. 5 – Il consiglio

1. Il consiglio è l'organo deliberante del Centro in materia di indirizzo, pianificazione e programmazione delle attività del Centro; dura in carica quattro anni e il mandato dei

componenti è rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta, in caso di rinnovo del Centro ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. Il consiglio è formato dai componenti della giunta e da un dirigente tecnico o un dirigente scolastico o un docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente (USR).
3. Il consiglio:
 - a) esercita le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione strategica e sviluppo del Centro, anche su base pluriennale;
 - b) approva le linee di indirizzo e di sviluppo strategico delle attività formative del Centro da proporre agli organi di Ateneo;
 - c) delibera le linee guida per il coordinamento e l'organizzazione della didattica proposte dalla giunta, ne monitora le attività e valuta l'andamento dei percorsi di formazione iniziale, anche in coerenza con le classi di concorso; in particolare, monitora il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, al fine di evitare la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevede l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo previsto dalla normativa;
 - d) definisce il potenziale formativo su base triennale per ciascun percorso, adeguato a garantire la selettività delle procedure concorsuali, con riferimento alle singole classi di concorso, sulla base del fabbisogno indicato dal Ministero;
 - e) propone agli organi di Ateneo l'istituzione, l'attivazione e la denominazione dei percorsi formativi, nonché la programmazione dell'accesso con l'indicazione della numerosità massima e minima degli studenti ammissibili, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento e di quanto eventualmente stabilito in sede di programmazione regionale;
 - f) costituisce i singoli consigli didattici per ogni percorso di formazione iniziale e propone al rettore la nomina dei direttori dei percorsi formativi tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università in possesso di specifiche competenze relative al percorso e in ossequio ai requisiti previsti da ANVUR;
 - g) approva, su proposta dei consigli dei percorsi formativi, le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui al DPCM 4.8.2023 e ai risultati di apprendimento degli studenti;
 - h) su proposta dei consigli didattici dei percorsi formativi, chiede ai dipartimenti l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi;
 - i) propone al senato accademico e al consiglio di amministrazione la designazione del coordinatore;
 - j) delibera le linee guida per individuare le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale, per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e materiali;
 - k) nomina le commissioni per le prove di ammissione in caso di istituzione di percorsi a numero programmato;
 - l) delibera in merito alle proposte formulate dai consigli didattici dei percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti;
 - m) propone agli organi di governo la stipula delle convenzioni con le istituzioni scolastiche.
4. Le decisioni del consiglio sono assunte con delibere collegiali. Le adunanze del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza nel rispetto delle disposizioni di Ateneo in materia.
5. Alle sedute del consiglio interviene, con funzioni di verbalizzazione, il dirigente dell'Area competente in materia didattica o un suo delegato.

Art. 6 – La giunta

1. La giunta, nominata con decreto rettorale, è composta dal coordinatore e dai direttori dei percorsi formativi.
2. La giunta coadiuva il coordinatore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori, propositivi, consultivi e attuativi.
3. Il mandato della giunta ha durata di quattro anni. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il mandato del subentrante dura fino alla scadenza dell'organo. Il mandato dei componenti è rinnovabile, consecutivamente, per una sola volta, in caso di rinnovo del Centro ai sensi dell'art. 3, comma 1.
4. La giunta:
 - a) sovrintende all'organizzazione didattica, allo svolgimento e alla realizzazione dei percorsi di formazione;
 - b) cura il coordinamento didattico dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
 - c) formula proposte al consiglio per la redazione delle linee guida per il coordinamento e l'organizzazione della didattica;
 - d) verifica ogni anno l'operato dei *tutor*, sulla base delle relative relazioni sottoposte a suo esame, ai fini della conferma o revoca degli incarichi, mediante una valutazione della conduzione dei gruppi di studenti e il sostegno al loro percorso formativo, la gestione dei rapporti con le scuole e con i tirocinanti ospitati, quella dei rapporti con l'Università, dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie, e propone, eventualmente, ai tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta;
 - e) individua, in aderenza alle linee guida del consiglio, le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale e interregionale per i percorsi a bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
 - f) propone al consiglio le convenzioni con le istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito dei percorsi di formazione.
5. Le decisioni della giunta sono assunte tramite delibere collegiali. Le adunanze sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche a distanza nel rispetto delle disposizioni di Ateneo in materia.
6. Alle sedute della giunta interviene, con funzioni di verbalizzazione, il dirigente dell'Area competente in materia didattica o un suo delegato.

Art. 7 – Il coordinatore

1. Il coordinatore è un professore di prima o seconda fascia ed è nominato con decreto rettorale, su delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione sentito il consiglio del Centro. Il mandato dura quattro anni rinnovabili. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il subentrante completa la durata naturale del mandato. Il coordinatore può essere confermato nell'incarico consecutivamente una sola volta in caso di rinnovo del Centro secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1. La carica di coordinatore è incompatibile con quelle di direttore di dipartimento, componente del nucleo di valutazione, del presidio per la qualità dell'Ateneo, del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il coordinatore:
 - a) sovrintende alle attività del Centro;
 - b) di concerto con il rettore e il delegato competente in materia, sottopone al consiglio, le linee di indirizzo delle attività formative del Centro;

- c) presiede il consiglio e la giunta, predispone gli ordini del giorno delle relative adunanze e dà attuazione alle rispettive deliberazioni;
 - d) su delega del rettore, sottoscrive i contratti per il conferimento di incarichi di insegnamento, previa verifica della copertura finanziaria da parte della competente Area dirigenziale;
 - e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio o della giunta, che sottopone a successiva ratifica dell'organo nella prima adunanza successiva; in assenza di ratifica da parte del competente organo il provvedimento del coordinatore perde efficacia fin dall'inizio;
 - f) nomina, di concerto con il rettore, fra i componenti della giunta, un vicecoordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, salva la facoltà del coordinatore di sostituirlo in qualsiasi momento di concerto con il rettore;
 - g) propone al consiglio del Centro gli atti di programmazione e di indirizzo strategico e la relazione sull'attività svolta;
 - h) svolge tutte le funzioni che gli sono esplicitamente demandate dalla normativa di Ateneo o dalla legge, che non siano espressamente attribuite ad altri organi;
 - i) vigila sull'osservanza delle norme vigenti.
3. L'incarico di coordinatore è a titolo gratuito.
4. Il coordinatore non ha poteri di rappresentanza esterna e svolge, per gli aspetti didattici correlati alle attività del Centro, funzioni di iniziativa, di coordinamento, di sovrintendenza e di vigilanza, fatte salve le verifiche relative all'effettivo svolgimento dell'attività didattica dei docenti che rimangono in capo ai direttori dei dipartimenti di afferenza.

Art. 8 - Il consiglio didattico del percorso di formazione iniziale

1. Per ogni percorso di formazione iniziale è istituito un consiglio didattico.
2. Il consiglio didattico è composto da:
 - a) i docenti dell'Ateneo responsabili della didattica del percorso formativo;
 - b) i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzioni di tutoraggio;
 - c) due rappresentanti degli studenti, designati dal coordinatore tra gli studenti iscritti al percorso di formazione iniziale.
3. Il consiglio didattico è validamente costituito anche in mancanza del/i rappresentante/i degli studenti.
4. Il consiglio didattico svolge i seguenti compiti:
 - a) attua la realizzazione, l'organizzazione e l'integrazione delle attività didattiche e organizza i tirocini nel rispetto delle disposizioni ministeriali e di Ateneo;
 - b) sottopone al consiglio del Centro le esigenze per il funzionamento didattico dei percorsi;
 - c) individua e propone al consiglio il piano didattico dei percorsi comprensivo del quadro delle attività formative funzionalmente correlate al profilo formativo previsto dalla normativa e ai risultati di apprendimento attesi degli studenti e dell'attribuzione dei crediti;
 - d) sottopone al consiglio del Centro l'offerta formativa, verificando la sussistenza dei requisiti necessari per la sua sostenibilità oltre che a individuare le risorse di docenza, tenuto conto degli eventuali requisiti previsti da ANVUR;
 - e) predispone il quadro degli orari e dei calendari delle prove dell'esame finale e delle eventuali prove intermedie, assicurando un'equilibrata gestione delle attività didattiche; propone al consiglio del Centro la nomina delle commissioni dell'esame finale;
 - f) valuta il possesso dei requisiti di accesso ai percorsi di formazione iniziale per i candidati al percorso;
 - g) in caso di accesso a numero programmato, propone al consiglio la nomina dei membri della commissione di ammissione e cura l'espletamento, l'organizzazione e il coordinamento delle prove stesse;

- h) propone al consiglio del Centro l'assegnazione dei compiti didattici dei docenti dell'Ateneo e degli incarichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi;
 - i) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali previste dall'ordinamento didattico dei percorsi, unitamente ad appositi strumenti per il controllo dell'effettiva partecipazione;
 - j) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, per evitare la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico didattici coerenti con il profilo formativo previsto;
 - k) valuta le domande e le istanze sottoposte dagli studenti;
 - l) predispone, per gli studenti, eventuali questionari di valutazione dell'esperienza svolta;
 - m) cura e provvede alla pubblicazione sul sito web dell'Università delle informazioni relative agli avvisi, i programmi, agli orari, ai calendari delle prove e di ogni ulteriore informazione utile agli studenti;
 - n) si occupa di qualsiasi altra attività che si renda necessaria per la realizzazione del percorso formativo.
5. Il direttore del percorso formativo è nominato dal rettore su proposta del consiglio del Centro tra i professori di prima o seconda fascia dell'Ateneo e resta in carica un quadriennio, fino al termine della durata del Centro.

Art. 9 – Risorse

1. Il Centro non è centro autonomo di gestione, non ha autonomia amministrativa-gestionale, patrimoniale e negoziale.
2. L'organizzazione delle attività amministrative e delle risorse di personale, finalizzata alla realizzazione delle attività e degli scopi istituzionali del Centro è identificata nell'atto di organizzazione amministrativa e tecnica emanato dal Direttore generale.
3. Le risorse finanziarie del Centro sono allocate, con idoneo titolo, nella proposta di *budget* economico e degli investimenti dell'area dirigenziale competente, con destinazione vincolata alle attività del Centro.
4. La gestione economico/negoziale avviene nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto di Ateneo, del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e del Manuale di contabilità.
5. Costituiscono dotazione finanziaria del Centro le seguenti risorse:
 - a) contributi versati dagli studenti derivanti dall'iscrizione ai percorsi;
 - b) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici;
 - c) fondi erogati sulla base di convenzioni e accordi attinenti alle attività del Centro;
 - d) contributi pubblici e privati, per la realizzazione delle attività formative;
 - e) eventuale dotazione ordinaria, deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie di Ateneo;
 - g) donazioni, lasciti o legati.
6. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Centro deve disporre di un'adeguata dotazione di aule e laboratori messa a disposizione dall'Ateneo.

Art. 10 - Collaborazioni

1. Gli enti pubblici e privati possono chiedere, nel rispetto della vigente normativa e dello Statuto, di partecipare alle attività del Centro attraverso forme di sostegno e di collaborazione, mettendo a disposizione del Centro risorse economiche, strutturali, strumentali e umane. Tali collaborazioni sono disciplinate da apposite convenzioni.

Art. 11 – Attività didattica

1. L'attività di docenza svolta all'interno dei percorsi concorre allo svolgimento del carico didattico istituzionale dei docenti nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo in materia.
2. L'attività di docenza nei percorsi può essere svolta da docenti dell'Ateneo o da esterni all'Ateneo. L'attribuzione di attività didattiche nei percorsi formativi ai docenti di Ateneo compete al dipartimento di afferenza del docente su richiesta del consiglio del Centro, sentito il consiglio didattico del percorso di formazione iniziale.

Art. 12 – Scioglimento del Centro

1. Il Centro può essere sciolto con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sentito il consiglio del Centro, fatti salvi i casi motivati di impossibilità di riunirlo o di urgenza.

Art. 13 – Competenze iniziali degli organi del Centro

1. In prima applicazione, nella seduta successiva a quella in cui è approvata l'istituzione del Centro, gli organi di governo deliberano, oltre alla nomina del coordinatore, anche la nomina, in regime transitorio, dei direttori dei percorsi di formazione, individuati tra i professori proponenti degli stessi, che rimangono in carica fino alla definizione dei relativi consigli didattici.
2. Nel caso in cui, in regime ordinario e cioè una volta definite le composizioni dei consigli didattici dei percorsi formativi, i direttori dei percorsi nominati ai sensi del comma 1 siano confermati nella carica il periodo trascorso è utile ai fini della durata del mandato. Nell'ipotesi di una nomina conferita a docente diverso si applica quanto previsto in caso di subentro all'art. 6, comma 3.

Art. 14 – Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato nell'albo informatico dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di emanazione nell'albo informatico.